



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 90 del 22/04/2021**

---

**ISTITUZIONE DELL'UNITA' REGIONALE DI PEDAGOGIA SCOLASTICA E TERRITORIALE  
PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALLO STUDIO E DEFINIZIONE  
DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI (CPT)**

---

*Firmato da: Pasquale Di Fenza*



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**ISTITUZIONE DELL'UNITA' REGIONALE DI PEDAGOGIA SCOLASTICA E  
TERRITORIALE PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE  
E ALLO STUDIO E DEFINIZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI  
TERRITORIALI (CPT)**

**AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE**

**PASQUALE DI FENZA**

**Pasquale Di Fenza**



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”;

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

la Legge 15 marzo 1997 n. 59, recante “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e in particolare l'art. 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e successive modificazioni;



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione e successive modificazioni;

il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

il D.M. n. 254/2012 recante “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, a norma dell'art.1 del D.P.R. 89/2009”;

la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 di adozione del Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

il D.M. n. 797/2016 che approva il Piano nazionale di formazione del personale docente 2016/2019;

il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

Premesso che la legge 205/2017, all'articolo 1, c. 594 - 601 e Il DLgs 65/2017 introducono nella normativa nazionale la professione normata di educatore professionale socio-pedagogico, quella di pedagogista e quella di educatore dei servizi educativi per l'infanzia:

1. Titolo di accesso alla qualifica di "Educatore professionale socio-pedagogico" è la laurea in Scienze dell'Educazione L19;

2. Titolo di accesso alla qualifica professionale di "Pedagogista" sono le lauree magistrali nelle classi di laurea magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi) LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 (Scienze pedagogiche) e LM-93 (Teorie e metodologie dell'e-learning e della media-education ed equipollenti. La normativa citata, nel delineare i requisiti di accesso alle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, afferma che questi operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale.

Tale norma, inoltre, specifica, in relazione all'educatore professionale socio-pedagogico:

- contesto in cui opera: servizi e presidi socio-educativi, socio-assistenziali e sociosanitari limitatamente agli aspetti educativi;

- l'utenza: persone di ogni età;

- gli ambiti: educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti educativi.

3. Titoli di accesso al profilo di Educatore per i servizi educativi per l'infanzia sono (D.Lgs 65/2018, art. 4, c.1, lett. e) la laurea in Scienze dell'Educazione L19 a indirizzo specifico o la laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. La medesima norma precisa che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per

l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

La qualifica professionale di Educatore per i servizi educativi all'infanzia è introdotta dal D.Lgs 65/2017 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che all'articolo 2 definisce i servizi educativi per l'infanzia, articolati in: nidi e micro-nidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, non è prevista nessun'altra figura e/o funzione di natura educativa in supporto alle figure degli educatori.

L'approvazione della Legge 205/2017 art. 1 c. 594-601 e il D.Lgs 65/2017 normano l'identità delle Professioni Educative ed attribuiscono le funzioni educative esclusivamente ai professionisti con titolo di Laurea in Scienze dell'Educazione come di seguito specificato:

- la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- la qualifica di Pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media-education.

Considerato che per operare come operatori nei servizi di nido, micro-nido e sezione primavera è necessario il titolo di Educatore per i servizi educativi per l'infanzia, che si ottiene ad esito della laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo Infanzia;



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

Per operare come Educatore in tutti gli altri settori (residenze per anziani, servizi per disabili case famiglia per minori, servizi educativi per persone in condizione di dipendenza, etc.) è necessario il titolo professionale di educatore professionale socio-pedagogico, che si ottiene ad esito della laurea in Scienze dell'Educazione;

Il comma 595 della Legge n.205 del 27 dicembre 2017, prevede che la formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del VI e del VII livello EQF ovvero del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 217/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Ciò significa che il pedagogo è un professionista di livello apicale e può dirigere e coordinare strutture o servizi educativi, mentre l'educatore di Livello VI, può coordinare gruppi di lavoro, con validità sia per gli Enti pubblici che per Enti del Terzo Settore;

Entrambe le figure professionali, invero di pedagogo ed educatore professionale socio-pedagogico sono normate ai sensi della legge nazionale come titolo abilitanti alla professione, con la Legge n.4 del 14 gennaio 2013, Legge 205/2017 (comma 594-595) e dalla Legge 145/2018 (comma 517).

Ritenuto che l'introduzione e il riconoscimento di tali titoli e figure professionali determina necessariamente un riassetto delle professioni educative nei servizi socioeducativi, sociosanitari e sanitari, che devono essere recepite dalla normativa e dall'ordinamento regionale. Ad oggi, nel "Repertorio regionale delle qualificazioni" sono ancora, a distanza di quattro anni dall'approvazione della **legge 205/2017**, presenti diverse qualifiche di figure professionali che appaiono illegittimamente in piena sovrapposizione con le figure professionali normate di pedagogo, educatore professionale socio-pedagogico e di educatore per i servizi educativi dell'infanzia.

Allo stesso modo, il **Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007** prevede al suo interno figure professionali



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

con le attività tipiche di educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, sia tra le figure definite di primo che di secondo livello, laddove la norma nazionale prevede le sole qualifiche con laurea, ed esclude a monte tra le figure professionali contemplate sia in narrativa, quanto in tabella esemplificativa, la figura professionale apicale del “Pedagogo”, finanche dal ruolo di coordinatore dei servizi, per il quale si richiede il possesso della Laurea Magistrale in psicologia, sociologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, scienze dei servizi sociali. Accade pertanto che la presenza nel Repertorio delle qualificazioni professionali di ambito educativo che si sovrappongono alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogo diventi un freno al naturale processo di transizione dei professionisti di area educativa verso la sanatoria prevista nella legge 205/2017, al comma 597. E ancora peggiore l'effetto sui servizi educativi per la prima infanzia, per i quali tutte le qualifiche Regionali di operatore (come ad esempio l'Opi oppure l'Epi) emesse dopo il 31.05.2017 non rispondono ai requisiti per essere sanati.

Pertanto occorre dunque, con il presente disegno di legge, avviare un percorso di adeguamento della normativa regionale tale da:

- a) recepire le professioni di pedagogo, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore per il servizio all'infanzia;
- b) modificare e riadattare le qualificazioni professionali dei Settori economico professionali ex Accordo Stato Regioni 27/07/2011, presenti nel “Repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni” della Regione Campania, che si sovrappongono per competenze ed abilità ai titoli normati a livello nazionale di pedagogo e di educatore professionale socio-pedagogico, anche in riferimento a tutte le attività di esclusiva competenza dei profili a carattere eminentemente educativo.

## RELAZIONE FINANZIARIA

La presente Legge non comporta nuovo o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

### **ISTITUZIONE DELL'UNITA' REGIONALE DI PEDAGOGIA SCOLASTICA E TERRITORIALE PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALLO STUDIO E DEFINIZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI (CPT)**

#### **Art. 1 Principi**

1. La Regione Campania riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto all'educazione, allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, sancito dalla Costituzione, definito dalle leggi dello Stato e nel rispetto delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

**Art.2**  
**Finalità**

1. La Regione Campania istituisce l'Unità di Pedagogia Scolastica Territoriale, di seguito denominata UPST e definisce la costituzione, i compiti e la composizione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali denominati CPT, quale uno degli obiettivi strategici del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, così come previsto dal D. Lgs. N. 65/2017.
2. L'UPST è una struttura di supporto che opera al servizio della scuola e del territorio, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie, costituita da pedagogisti ed educatori professionali socio pedagogici ai sensi dell'Art. 1, commi 594-601 della Legge 205/2017, i quali operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita.
3. L'UPST attua analisi del contesto educativo, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico, educativo e formativo, al fine di affrontare la crescente complessità delle relazioni educative, prevenire ed intervenire in situazioni di povertà educativa, prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio e di abbandono, con particolare riferimento a fenomeni quali la **violenza**, il **bullismo**, il **cyberbullismo**, nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti attraverso il sostegno e la valorizzazione delle capacità educative dei genitori, degli insegnanti e di tutta la comunità scolastica.
4. Le figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico che compongono l'UPST operano per lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e per la valorizzazione della professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto di promozione del benessere educativo delle persone coinvolte contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell'educazione e dell'istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale.
5. Il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) promuove, monitora e valuta la qualità dei servizi erogati nell'ambito del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei

anni. Per la realizzazione dei Poli per l'infanzia è indispensabile la definizione dei CTP, tenuto conto della normativa vigente in merito ai requisiti strutturali riferiti ai singoli servizi educativi e scolastici coinvolti, i soggetti coinvolti provvedono alla formalizzazione di documenti, quali protocolli e accordi, in cui siano definite responsabilità, funzioni e compiti di ciascuno. Pertanto, va definito il Coordinamento



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

Pedagogico Territoriale del Polo per l'infanzia, composto dai Coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie coinvolte. Esso definisce la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento della gestione del Polo, nonché le regole per il proprio funzionamento.

**Art. 3**  
**Obiettivi**

1. L'UPST tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica ed esperienze nel pieno rispetto dei bisogni educativi di ognuno, dell'identità personale, culturale e sociale, in particolare:

a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo tra scuola, famiglia e servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore) attuando processi di collaborazione sinergica e favorendo il consolidamento del patto di corresponsabilità educativa;

b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi accrescendo la consapevolezza delle potenzialità e dei propri processi di apprendimento;

c) favorisce i processi di apprendimento e la creazione di contesti inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di inclusione e di supporto didattico, fornendo strategie educative e pedagogiche funzionali all'apprendimento e al successo formativo degli alunni nel rispetto dei **bisogni educativi personali e speciali**;

d) previene e contrasta il disagio, la povertà educativa, l'insuccesso formativo, la dispersione e l'abbandono scolastico, il bullismo e il cyberbullismo, nel rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi nazionali in materia;

e) promuove l'inclusione attraverso l'educazione al rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

f) promuove l'attivazione di progetti e percorsi laboratoriali finalizzati all'educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa;

g) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie anche attraverso azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree colpite da fenomeni di povertà educativa;

h) promuove azioni di supporto e consulenza operativa ai docenti per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, di gestione relazionale della classe e dell'ambiente, di attività educative inclusive, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali;

i) sostiene l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del territorio, con particolare attenzione alle aree geograficamente più svantaggiate, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli e strategie didattiche innovative.

2. Il Coordinamento Pedagogico Territoriale promuove, monitora e valuta la qualità dei servizi erogati nell'ambito del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Sono compiti specifici del CTP:

- a) effettuare analisi e ricerche sulla qualità della vita infantile, sui bisogni e sulle esigenze educative dei bambini di età compresa tra 0-6 anni e delle loro famiglie;
- b) supportare professionalmente il lavoro pedagogico dei singoli coordinatori pedagogici dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, anche per la costituzione e l'avvio di Poli per l'infanzia;
- c) promuovere lo scambio delle buone pratiche educative e didattiche attuate dai servizi educativi e dalle scuole dell'infanzia, anche con l'attivazione di centri di documentazione e ricerca in ambito pedagogico;



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

- d) analizzare i bisogni formativi degli operatori dei servizi e delle scuole e promuovere e organizzare attività di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni;
- e) elaborare metodologie e strumenti per la rilevazione della qualità dei servizi educativi erogati e coordinarne l'implementazione in accordo con i soggetti gestori;
- f) curare la coerenza e la continuità di linee educative nell'ambito dei servizi di educazione e di istruzione 0-6 anni e con la scuola primaria, in accordo con le linee guida pedagogiche nazionali per il sistema integrato di educazione e istruzione;
- g) favorire l'attivazione e la diffusione di iniziative e servizi innovativi nell'ambito dei servizi 0-6 anni e di sostegno della genitorialità;
- h) favorire e sostenere l'agire in "rete" dei servizi educativi 0-6 con tutte le agenzie educative del territorio, a favore di una reale integrazione educativa-socio-sanitaria territoriale;
- i) favorire e sostenere un sistema educativo e scolastico inclusivo, ai fini dell'integrazione dei bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- j) favorire e sostenere la partecipazione delle famiglie nella progettazione dei servizi, nella loro attuazione e nella valutazione della qualità.

**Art. 4**

**Destinatari, funzioni e attività previste**

1. L'UPST assume come destinatari delle proprie attività:

- a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA;
- b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
- c) agenzie e strutture gestionali e amministrative, periferiche e/o centrali, del sistema dell'istruzione, attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani.

L'UPST esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate anche in collegamento e collaborazione - fatte salve le rispettive competenze e autonomie con altri servizi territoriali, con le università e le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale:

- a) rilevazione della domanda formativa e dei bisogni pedagogico-educativi emergenti;



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

b) elaborazione di modelli, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse (didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e inter-istituzionali);

c) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole;

d) realizzazione di attività e interventi di carattere educativo, formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:

- consulenza e sostegno educativo e pedagogico, individuale e/o di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgano docenti, genitori e alunni.
- formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale e d'apprendimento positivo nel contesto classe e promozione dell'autoformazione e condivisione delle buone prassi;
- progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento efficaci tramite l'utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuro-pedagogiche ed inclusive.

**Art.5**  
**Organizzazione**

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'UPST e dei CTP insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'interno del nuovo assetto istituzionale regionale e della normativa nazionale, il Coordinamento pedagogico territoriale è istituito dai Comuni capoluogo, di ambito provinciale. È costituito dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia dei Comuni e di enti o soggetti gestori privati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi. I CPT supportano i processi di valutazione della qualità dei servizi educativi per la prima infanzia.



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare*  
*Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde*  
**Il Presidente**

**Art.6**  
**Norma Finanziaria**

La presente Legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

**Art. 7**  
**Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.